Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 19 aprile 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

1968

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **1491.**

Riordinamento dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Sestri Levante.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1702, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 6 agosto 1965, con il quale a decorrere dal 1° ottobre 1963 è stato istituito l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Sestri Levante;

Considerato che in Chiavari funziona una scuola tecnica industriale;

Considerata la necessità che tale scuola, per il migliore perseguimento dei propri compiti istituzionali, in rapporto alle esigenze economiche della zona ed alle richieste della popolazione scolastica locale, venga trasformata in scuola coordinata dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Sestri Levante;

Ritenuta l'opportunità e la convenienza di procedere alla detta trasformazione;

Considerata, inoltre, l'opportunità di adeguare formalmente l'organizzazione dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Sestri Levante allo sviluppo da esso assunto;

Considerato che il funzionamento dell'istituto predetto è già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1966 e che, pertanto occorre provvedere alla sua formale regolarizzazione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1702, viene aggiunto il seguente terzo comma:

« A decorrere dal 1° ottobre 1966 la scuola tecnica industriale di Chiavari è trasformata in scuola professionale coordinata con l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Sestri Levante, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi di scuola tecnica già in atto ».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1702, è sostituito dal seguente:

« Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato ».

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:

congegnatore (triennale);

meccanico riparatore di automezzi (triennale).

Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:

elettricisti in b. t. (triennale);

riparatore apparecchi radio (triennale).

Art. 3.

Il disposto dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1702, si applica con effetto dal 1° ottobre 1966 anche al personale direttivo e insegnante che, in possesso dei requisiti richiesti, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, si trovi in servizio presso la scuola professionale coordinata di Chiavari derivante dalla trasformazione della preesistente scuola tecnica per l'industria e l'artigianato, relativamente all'inquadramento nelle carriere corrispondenti.

Art. 4.

Il contributo previsto all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1702 è elevato da L. 93.000.000 a L. 109.800.000.

Art. 5.

La tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1702, dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Sestri Levante viene sostituita da quella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1966.

La maggior spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1967

SARAGAT

GUI — TAVIANI — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 110. — GRECO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Sestri Levante

N 1 sezione per congegnatore (triennale);
N. 1 sezione per meccanico riparatore di automezzi (triennale);
N 1 sezione per elettricista in b. t. (triennale);
N. 1 sezione per riparatore apparecchi radio (triennale).
per complessive classi N. 12

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside	1
2. Cattedre	5
3. Insegnanti T. P.	6
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Aiutanti tecnici	1
7. Magazzinieri	1
8. Personale di servizio	5
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 146 ore settimanali.	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	6

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.

N. B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. 1492.

Istituzione dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Forlì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Forlì (frazione Villafranca di Forlì) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1966;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste.

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1966 è istituita in Forlì (frazione di Villafranca di Forlì) una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezioni per:
   - fruttiviticoltore (biennale);
   - conduttore di macchine agricole (biennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie professionali; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da inse-

gnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici agrari.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

due rappresentanti della Cassa per il Mezzogiorno d'Italia;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante dell'ispettorato provinciale per l'agricoltura;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dello istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura e degli istituti tecnici agrari e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici agrari a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 38.100.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

La relativa spesa graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1967

SARAGAT

GUI — TAVIANI — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 112. — GRECO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per la floricoltura di Forlì (frazione Villafranca di Forlì)

N. 1 sezione per conduttore di macchine agricole (biennale);
N. 1 sezione per frutticoltore (biennale).
per complessive classi N. 4

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (Ruolo *A*)	3
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	2
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6 Magazzinieri	—
7. Aiutanti tecnici	—
8 Bidelli	1
Personale incaricato	
9. Insegnanti tecnici pratici (1)	2

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.

N. B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **1493**.

Istituzione dell'istituto professionale di Stato per il commercio in Casale Monferrato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale di Stato per il commercio di Casale Monferrato (Alessandria) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1966;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1966 è istituita in Casale Monferrato (Alessandria) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

addetto alla segreteria d'azienda (triennale), 2 sezioni;

applicato ai servizi amministrativi (biennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie di cultura professionale; materie tecniche del tipo commerciale; tecnica amministrativa aziendale; matematica; geografia generale ed economica; merceologia; legislazione sociale e tributaria; lingue estere; calcolo a macchina; stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale,

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidata a due revisori dei conti, dei quali uno e nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dello istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 63.800.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

La relativa spesa graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 10 maggio 1967

SARAGAT

GUI — TAVIANI — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 111. — GRECO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per il commercio di Casale Monferrato (Alessandria)

N. 2 sezioni per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 1 sezione per applicato ai servizi amministrativi (biennale).
per complessive classi N. 8

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1 Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (Ruolo *A*)	4
3 Segretario economo	1
4. Applicati	2
5. Magazzinieri	—
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	3

Personale incaricato

8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 188 settimanali.

N. B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

LEGGE 20 marzo 1968, n. **418.**

Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico di alcuni tipi di mangimi integrati nonchè di alcuni prodotti dell'allevamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esenzione dall'imposta generale sull'entrata prevista dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, per gli introiti derivanti dalla vendita del frumento, del granoturco, della segala e delle relative farine, è estesa agli atti economici concernenti il commercio dell'orzo, dell'avena, degli altri cereali minori e relative farine, e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, nonchè dei mangimi integrati contenenti detti prodotti.

Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti di cui al comma precedente.

Art. 2.

Lo zucchero destinato alla preparazione di mangimi per uso zootecnico e lo zucchero destinato alla preparazione dello speciale alimento per le api è esente dalla imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine a condizione che sia previamente denaturato secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

E' approvata la tabella allegata alla presente legge con la quale vengono apportate modifiche alla tabella dei prodotti esportati ammessi alla restituzione della imposta generale sull'entrata nonchè di quelli importati soggetti all'imposta di conguaglio, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

E' abrogata la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442, al punto in cui è previsto che lo zucchero impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella produzione dello speciale alimento per le api è assoggettato al pagamento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine nelle misure ridotte di lire 2.090 e di lire 2.005 al quintale a seconda che trattisi di zucchero di prima classe o di zucchero di seconda classe.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — RESTIVO — ANDREOTTI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

TABELLA

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota d'imposta	
		Restituzione sui prodotti esportati	Di conguaglio sui prodotti importati
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate . .	3.30	3.30
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati	3.30	3.30
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia	3.30	3.30
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate	3.30	3.30
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	3.30	3.30
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	3.30	3.30
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati	3.30	3.30
ex 04.02-A	Latte in polvere, senza aggiunta di zuccheri, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,3 per cento, latticello in polvere, senza aggiunta di zuccheri avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 per cento, destinati all'alimentazione del bestiame, esclusi quelli presentati in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 3 chilogrammi o meno	3.60	Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze. 0
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, conservati, essiccati o zuccherati	3.30	3.30
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.)	3,50	3,50

L'imposta di conguaglio si applica anche per i prodotti per i quali, all'importazione, non viene riscossa l'imposta generale sull'entrata, eccezion fatta per le carni della specie bovina domestica in quarti anteriori congelati (voce doganale ex 02.01-A-II, statistica 56) e in pezzi disossati congelati (voce doganale ex 02.01-A-II, statistica 58) importati per essere destinati alla trasformazione sotto controllo doganale.

LEGGE 20 marzo 1968, n. 419.

Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 292, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

« E' resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:

a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;

b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI;

c) per tutti i bambini nel secondo anno di vita.

Il Ministro per la sanità è autorizzato ad estendere, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanità ».

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1-*bis*:

« Nei bambini di regola la vaccinazione antitetanica deve essere associata alla vaccinazione antidifterica a mezzo di vaccino misto antitetanico-antidifterico ».

All'articolo 2 sono soppresse le seguenti parole: « ai bambini della prima infanzia in contemporaneità alla vaccinazione antidifterica e ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Nei soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 della presente legge la vaccinazione o rivaccinazione antitetanica è eseguita a cura ed a spese degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie.

Per la vaccinazione e rivaccinazione dei soggetti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 si provvede ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301.

Nei bambini di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1 della presente legge la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica è eseguita gratuitamente. Alla esecuzione delle vaccinazioni e rivaccinazioni dei bambini provvedono i comuni con i servizi già esistenti per le altre vaccinazioni. La fornitura di vaccino ai comuni è regolata dalle disposizioni dell'articolo 2 della legge 6 giugno 1939, n. 891 ».

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3-*bis*:

« Tra i documenti prescritti per l'ammissione alle scuole primarie e secondarie sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e, quando del caso, le inoculazioni di richiamo.

Analoghi certificati sono prescritti per l'ammissione alle altre collettività infantili e giovanili di qualsiasi specie ».

Art. 2.

Il Ministro per la sanità è autorizzato ad inserire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel regolamento di cui all'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 292, le norme relative alla qualità del vaccino misto antitetanico-antidifterico ed alle modalità di esecuzione della vaccinazione e rivaccinazione.

Art. 3.

La persona che esercita la patria potestà o la tutela sul bambino o il direttore dell'istituto di pubblica assistenza in cui è ricoverato o la persona cui il bambino è stato affidato da un istituto di pubblica assistenza è responsabile dell'osservanza della presente legge.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — BOSCO — GUI — TAVIANI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **420**.

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per il biennio 1969-70.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai comuni e alle province che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, non conseguono il pareggio economico del bilancio, è concesso un contributo, per ciascuno degli anni 1969 e 1970, sempre che non fruiscano di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Per i comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

Il contributo anzidetto è determinato annualmente con le modalità previste con il penultimo e con l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della stessa legge 3 febbraio 1963, n. 56, sono prorogate per gli anni 1969 e 1970.

Per le province che non hanno cespiti delegabili la garanzia dello Stato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, è concesso fino alla concorrenza del 100 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto alle province e di tre quarti ai comuni.

Al predetto fondo sono devoluti:

a) il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscossa negli anni finanziari 1968 e 1969, rispetto al provento dell'esercizio 1959-1960;

b) le somme che residueranno, per gli anni 1968 e 1969, sui fondi istituiti a norma dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, e dell'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sostituiti, rispettivamente, con gli articoli 5 e 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

Art. 4.

Per gli anni 1969 e 1970, le compartecipazioni da attribuire ai comuni e alle province, ai sensi degli articoli

1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sono costituite da una quota fissa e da una maggiorazione annuale.

La quota fissa è stabilita, per i comuni, nel 7,80 per cento e, per le province, nel 2,60 per cento del provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, realizzato nell'esercizio finanziario 1959-60.

La maggiorazione annuale è stabilita, per i comuni, nel 3,30 per cento, e per le province, nell'1,10 per cento dell'incremento del provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, realizzato in ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969, rispetto al provento dell'esercizio 1959-60.

Art. 5.

I fondi necessari all'erogazione ai comuni e alla province dei contributi previsti dalla presente legge, sono forniti con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — PRETI
COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **421**.

Autorizzazione all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, ad alienare terreni al comune di Alghero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - è autorizzato a trasferire in proprietà del comune di Alghero il complesso immobiliare denominato « Maria Pia », della estensione di ettari 94.05.45, ricadente nel perimetro del piano regolatore del comune predetto.

La vendita sarà effettuata ad un prezzo equo, stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente, sentiti l'amministrazione comunale di Alghero e l'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, tenendo conto della originaria destinazione, delle finalità del trasferimento e del programma di utilizzazione dei terreni.

E' fatto salvo il vincolo imposto, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul territorio di cui al primo comma del presente articolo.

Il ricavato sarà utilizzato dall'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, per l'acquisto di terreni idonei alla destinazione ad attività agricole ed all'assegnazione in poderi o quote ai sensi della legge 12 maggio 1950, numero 230, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO —
TAVIANI — PRETI
— GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **422**.

Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Stanziamenti per l'edilizia sovvenzionata*).

Per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli istituti autonomi per la case popolari, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, e di società cooperative edilizie a proprietà indivisa, è autorizzato il limite di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1967.

Art. 2.

(*Stanziamenti per i contributi alle società cooperative edilizie a proprietà individuale*).

Per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura di società cooperative edilizie a proprietà individuale, è autorizzato il limite di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, nella misura di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1967.

Art. 3.

(*Formazione del programma delle costruzioni*).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà predisposto il programma delle costruzioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. La ripartizione territoriale dei contributi per regione dovrà essere effettuata tenendo conto fino ad un massimo del 60 per cento dell'indice di incremento della popolazione, naturale e migratoria, con particolare riferimento alla situazione della città capoluogo, e per un minimo del 40 per cento dell'indice di affollamento, in misura differenziata ai fini di attenuare gli squilibri esistenti fra diverse località.

Art. 4.

(*Stanziamento per i contributi relativi ad opere di urbanizzazione*).

Per provvedere alla concessione dei contributi previsti dal successivo articolo 5 nella spesa per le opere di urbanizzazione primaria eseguite dagli enti realizzatori di programmi di opere di edilizia abitativa, è autorizzato, per l'anno finanziario 1967, il limite di impegno di lire 1 miliardo.

La quota non utilizzata per la concessione del contributo sui mutui accesi per tali opere può essere utilizzata per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi popolari.

Art. 5.

(*Opere di urbanizzazione - Mutui e contributi per le opere di urbanizzazione*).

Gli enti che realizzano le opere di edilizia popolare ai sensi della presente legge possono contrarre mutui per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria interessanti le aree occorrenti per l'attuazione dei relativi programmi per una spesa non superiore al 20 per cento dell'importo del programma stesso.

I mutui sono assistiti per 35 anni dal contributo annuo costante in misura pari a quella occorrente per l'ammortamento e il pagamento degli interessi da corrispondere agli istituti mutuanti.

Sono opere di urbanizzazione primaria quelle indicate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847.

Per ottenere i contributi previsti dai precedenti commi, gli enti costruttori — previo consenso delle amministrazioni comunali interessate, con le quali concorderanno anche gli elementi di carattere tecnico, con la osservanza delle prescrizioni dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o dei piani regolatori, o dei programmi di fabbricazione — devono presentare apposita domanda al Ministero dei lavori pubblici entro tre mesi dalla data della promessa del contributo per la costruzione delle opere di edilizia popolare.

Le opere di urbanizzazione, dopo l'approvazione del relativo collaudo, passano in proprietà del comune.

Art. 6.

(*Opere di urbanizzazione. Rimborso allo Stato della spesa*).

I comuni, nei quali vengono realizzate a cura degli enti costruttori di abitazioni popolari ed economiche le opere di urbanizzazione di cui all'articolo precedente, debbono rimborsare allo Stato la spesa sostenuta dall'ente quale risulta dal certificato di collaudo dei lavori eseguiti.

Il recupero di detta spesa sarà effettuato in 30 rate annuali costanti senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo.

Art. 7.

(*Enti mutuanti*).

Per la realizzazione del programma costruttivo di alloggi fruenti del contributo di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed al successivo articolo 4 il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, designa gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere i mutui necessari per la realizzazione delle opere.

Art. 8.

(*Destinazione delle abitazioni - Casi di cessione in proprietà*).

Le abitazioni realizzate con il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge sono destinate alla locazione semplice.

Per accertati mutamenti intervenuti nella situazione alloggiativa di determinate zone, il Ministro per i lavori pubblici può consentire, con decreto da adottare di concerto con il Ministro per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, la cessione in proprietà delle abitazioni costruite nella zona con il contributo dello Stato.

La cessione può essere disposta per una quota di abitazioni non superiore al 10 per cento del programma realizzato nelle zone interessate e può avere luogo a favore di coloro che abbiano occupato legittimamente le abitazioni ininterrottamente per almeno 15 anni. Essa è effettuata con le modalità, i limiti e le condizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

Analogamente, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, può essere consentito — trascorso del pari un periodo non inferiore ai 15 anni — la trasformazione delle cooperative edilizie dal tipo a proprietà indivisa al tipo a proprietà individuale.

Art. 9.

(*Requisito della residenza per i lavoratori emigrati*).

Il requisito della residenza di cui all'articolo 95, lettera *b*) del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, non è richiesto per i lavoratori emigrati.

Art. 10.

(*Autorizzazione per la concessione del contributo ai sensi del titolo II della legge* 1° *novembre* 1965, *n.* 1179).

Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1° novembre 1965, n. 1179, relativi ai mutui richiesti dalle persone ed enti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 9 della legge stessa è autorizzato per l'anno finanziario 1967 l'ulteriore limite di impegno di lire 2 miliardi.

Le domande per la concessione dei mutui debbono essere presentate agli istituti di credito autorizzati entro il 30 giugno 1968.

Art. 11.

(*Modifiche all'articolo* 11 *della legge* 1° *novembre* 1965, *n.* 1179).

L'articolo 11 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere l'erogazione del contributo di cui al precedente articolo 6, gli istituti indicati nell'articolo 4 debbono inviare all'ufficio del genio civile, territorialmente competente:

a) se trattasi di nuove costruzioni, dopo l'ultimazione dei lavori, gli elaborati di progetto di cui al precedente articolo ed il relativo contratto di mutuo definitivo;

b) se trattasi di abitazione da acquistare ai sensi del precedente articolo 4, la pianta dell'abitazione stessa ed il relativo contratto di mutuo definitivo.

Gli uffici del genio civile, accertata la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche prescritte ed agli elaborati di progetto, nonchè il possesso da parte dei mutuatari déi requisiti richiesti, trasmettono gli atti al provveditorato regionale alle opere pubbliche unitamente ad un certificato di conformità delle abitazioni stesse ai citati requisiti.

L'acquisto o l'assegnazione delle abitazioni costruite dalle cooperative edilizie e loro consorzi, nonchè dai soggetti di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo 9 è subordinato al riconoscimento, da parte dell'ufficio del genio civile, del possesso negli acquirenti ed assegnatari dei requisiti di cui al precedente articolo 8.

Detti requisiti debbono essere posseduti:

a) alla data di presentazione della domanda e comunque a data non successiva al 31 dicembre 1965 per i soggetti che fruiscono del mutuo agevolato per l'acquisto di una abitazione costruita od in corso di costruzione al 6 settembre 1965 o per la costruzione diretta delle proprie abitazioni;

b) alla data di assegnazione dell'abitazione se beneficiari dei mutui agevolati sono cooperative edilizie o loro consorzi con esclusione, peraltro, del requisito della residenza che può essere, invece, posseduto anche solo al momento della iscrizione al sodalizio;

c) alla data fissata dal bando di concorso se beneficiari dei mutui agevolati sono gli enti di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Per gli acquirenti delle abitazioni costruite dai soggetti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 9 i requisiti prescritti debbono essere posseduti al momento delle richieste all'ufficio del genio civile del riconoscimento di cui al comma terzo del presente articolo da dimostrare con documenti di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione.

Gli istituti di cui all'articolo 4 possono fissare termini di decadenza per la presentazione della documentazione richiesta agli aspiranti alla concessione dei mutui agevolati per la istruttoria delle pratiche e per la vendita delle abitazioni a soggetti aventi i requisiti prescritti costruite dai soggetti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 9 ».

Art. 12.

(*Stanziamento per la concessione dei contributi*).

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1967 e fino al 2001 per i contributi di cui agli articoli 1, 2 e 4, e fino al 1991 per quelli di cui all'articolo 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 9 miliardi per ognuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — TAVIANI — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **423**.

Esenzione dall'imposta sul consumo di cui al testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione di edifici di culto aperti al pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I materiali impiegati per la costruzione, riparazione e manutenzione degli edifici di culto aperti al pubblico, delle diverse confessioni religiose, sono esenti dall'imposta sul consumo di cui agli articoli 39 e 98 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — PRETI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. **424**.

Modifiche e integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono aggiunti i seguenti comma:

« Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui do-

vra precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa ».

Art. 2.

Le lettere *f*) ed *l*) dell'articolo 11 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono sostituite dalle seguenti:

« *f*) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, nè in genere a quelle ad incentivo ».

« *l*) di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzioni in serie ».

Art. 3.

L'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 4.

Ai lavoratori disoccupati avviati ai corsi di cui al titolo IV - capo II della legge 29 aprile 1949, n. 264, spetta, per ogni giorno di effettiva frequenza, un assegno giornaliero di 600 lire, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purchè siano a carico dei suddetti lavoratori.

Ai lavoratori indicati nel comma precedente che percepiscono l'indennità giornaliera di disoccupazione ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione, spetta, per ogni giorno di effettiva frequenza, l'assegno di cui al comma precedente ridotto dell'importo dell'indennità o del sussidio percepito.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, può disporre, in relazione alla natura dei corsi e alle esigenze di singole zone, il conferimento di speciali premi periodici o di indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione, nella misura da stabilirsi, anno per anno, con apposito decreto.

Le spese derivanti dai precedenti comma sono a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

Art. 5.

Il trattamento economico del personale insegnante che presta a tempo indeterminato la propria attività nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non può essere inferiore, avuto riguardo alla materia dell'insegnamento e al tipo di corso, a quello previsto dai contratti collettivi per gli insegnanti di scuole gestite da istituti non statali di educazione e di istruzione.

Art. 6.

Le disposizioni di cui all'articolo 59 — ultimo comma — del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono estese ai cantieri scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Ai lavoratori avviati ai cantieri di cui al precedente comma è corrisposto a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.400, integrato con lire 100 per il coniuge a carico nonchè per gli altri familiari di cui all'articolo 35 — secondo comma — della legge 29 aprile 1949, n. 264. Detto assegno non è cumulabile con l'indennità o con il sussidio straordinario di disoccupazione.

Oltre ai maggiori oneri di cui al comma precedente, il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori assume a proprio carico, per i predetti cantieri scuola:

a) le spese per il trattamento economico del personale istruttore entro il limite di 8 ore giornaliere di effettivo lavoro e nella misura oraria di lire 450 per l'istruttore e di lire 410 per l'aiuto istruttore;

b) le spese per la tutela previdenziale del personale di cui alla precedente lettera *a*);

c) contributi, entro il limite di 5 unità per cantiere e di lire 2.200 *pro capite* per ogni giornata di effettivo lavoro, da concedersi agli enti gestori sulle spese inerenti al trattamento economico della manodopera specializzata;

d) la spesa per eventuali contributi per l'acquisto di materiali. Tali contributi possono concedersi con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il limite di un milione di lire per ogni cantiere e con prevalenza in favore di enti gestori operanti nelle zone in via di sviluppo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1968, n. **425**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale statale « A. Volta », di Alessandria.

N. 425. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale « A. Volta » di Alessandria viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 121. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1968, n. 426.

Autorizzazione alla Società medica chirurgica, con sede in Bologna, ad accettare un legato.

N. 426. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società medica chirurgica, con sede in Bologna, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in denaro contante e in azioni del Credito Romagnolo per un ammontare netto complessivo di L. 20.694.393, che la sig.na Cesarina Schiassi ha disposto in suo favore con testamento olografo in data 8 maggio 1964, pubblicato con atto del 25 gennaio 1966, n. 13536/2687 di rep., a rogito del dott. Gianluigi Rossi, notaio in Bologna, al fine di incrementare il capitale del Premio intitolato al defunto fratello, prof. Francesco Schiassi. Con lo stesso decreto viene approvata la modifica degli articoli 1 e 2 del Premio Francesco Schiassi.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 118. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 1968.

Nomina del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativo alla istituzione del comitato consultivo permanente per il diritto di autore;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1964, relativo alla composizione del comitato predetto per il quadriennio 1964-1967 e successive aggiunte e modificazioni;

Considerato che, essendo scaduto il citato quadriennio, è necessario provvedere alla ricostituzione del comitato stesso per il quadriennio 1968-1971;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, previsto dal titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, è così composto per il quadriennio 1968-1971;

Presidente:

Spagnuolo dott. Carmelo, procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova.

Membri:

Padellaro dott. Giuseppe, direttore generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Spinelli prof. Michele, ordinario di diritto privato nella Università degli studi di Bari, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Cippico dott. Tristram Alvise, ambasciatore, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Scarpello dott. Gaetano, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Petronzi dott. Francesco, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Ranzi dott. Giorgio, direttore generale, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Lombardo dott. Giovanni, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Barberi prof. dott. Francesco e Frattarolo dottor Carlo, ispettori generali, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

De Biase dott. Franz, direttore generale dello spettacolo al Ministero del turismo e dello spettacolo;

Galtieri dott. Gino, capo dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Balzardi prof. Angelo, De Stefani dott. Alessandro, Frisoli avv. Pietro e Ghislanzoni prof. Alberto, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza della categoria degli autori;

Attolico avv. prof. Giuseppe, Ferrara-Santamaria avvocato prof. Massimo, Zini-Lamberti avv. Carlo e Zirano dott. Guido, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza della categoria degli industriali;

Mantovani maestro Mario, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza della categoria dei lavoratori dello spettacolo;

Vinciguerra prof. Mario, presidente della Società italiana autori ed editori S.I..E.);

Ciampi dott. Antonio, De Sanctis avv. Valerio e Loi prof. Salvatore, esperti in materia di diritto d'autore.

Art. 2.

La segreteria del comitato è affidata al capo dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, il quale, nel caso di convocazione delle commissioni speciali previste all'art. 193, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sarà coadiuvato da due funzionari dell'ufficio medesimo, che saranno nominati con successivo decreto.

Art. 3.

Ai membri del comitato e della sua segreteria saranno corrisposti i compensi di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa relativa dovrà gravare sul capitolo 2533 del bilancio del Ministero del tesoro (Servizi informazioni e proprietà intellettuale) per l'esercizio 1968, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi futuri.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1968

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1968
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 266

(3657)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1968.

Sostituzione del presidente della commissione tecnico amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560;

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1956, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 63, con il quale il dott. Felice Mola venne nominato presidente della commissione prevista all'art. 2 del citato decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1965, registro n. 16 Finanze, foglio n. 63, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 1974 le convenzioni tra il Consorzio industrie fiammiferi e lo Stato annesse al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 ed al regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105 succitati;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Felice Mola, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Salvatore Terranova, consigliere della Corte dei conti, è nominato presidente della commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, in sostituzione del dott. Felice Mola.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 marzo 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1968
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 245

(3659)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone lungo la via Flaminia, site nel territorio del comune di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 giugno 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, alcune zone lungo la via Flaminia in Roma;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Roma;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei signori Molinario Ettore, Giorgio e Riccarda in proprio e sig. Molinario Ettore anche in qualità di rappresentante della società Cave di Grottarossa e del centro residenziale di Saxa Rubra, opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico per i sottoelencati motivi:

la zona compresa tra la Flaminia Nuova, la via dei due Ponti ed il fosso dell'Acquatraversa racchiude un caratteristico poggio, ricco di vegetazione, sì da formare un quadro naturale di singolare bellezza;

le zone lungo la Flaminia Nuova — lato sinistro uscendo da Roma — presentano particolari caratteristiche panoramiche, costituite da suggestivi speroni a ridosso della via, ricchi talora di notevole vegetazione, con resti archeologici e magnifiche ville, e tali da formare numerosi quadri naturali di eccezionale bellezza naturale;

il suggestivo agglomerato di Prima Porta, antistante la piazza di Saxa Rubra, sovrastato da un poggio con un'antica torre, costituisce un complesso di cose immobili avente eccezionale interesse estetico e tradizionale e forma un quadro di suggestiva bellezza;

la zona della villa Livia (Saxa Rubra), costituita da una caratteristica altura con i resti dell'antica villa, forma un quadro naturale di singolare bellezza ed un complesso di immobili aventi eccezionale valore estetico e tradizionale;

infine la zona del casale di Tor di Quinto, col vecchio casale circondato da ricche alberature, forma un suggestivo quadro naturale ed un complesso avente notevole valore estetico e tradizionale;

Decreta:

Le zone lungo la via Flaminia site nel territorio del comune di Roma — come sottospecificate — hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

a) *via Flaminia Nuova - lato destro uscendo da Roma.*

La zona compresa tra la via Flaminia Nuova, la via dei Due Ponti, il fosso dell'Acquatraversa, la via Flaminia sino all'incrocio con la via Flaminia Nuova.

b) *Zona di Tor di Quinto,* racchiusa tra la via Flaminia, la via di S. Leucio, il viale di Tor di Quinto e la via della Stazione di Tor di Quinto.

c) *Via Flaminia Nuova - lato sinistro uscendo da Roma.*

Da via dell'Inviolatella ed il fosso dell'Acquatraversa una striscia a monte della Flaminia di ml. 200 (duecento) sino a villa Molinario; indi il vincolo comprende l'intera villa Molinario fino a via di Grottarossa e da questa via una fascia di ml. 500 (cinquecento) sino all'Anulare; quindi una fascia di ml. 200 (duecento) da via Bellagio fino a via Baccano.

d) *Zona di Prima Porta,* compresa tra via Flaminia, via della Stazione di Prima Porta sino alla ferrovia, via della Giustiniana fino alla Flaminia.

e) *Zona Saxa Rubra - Villa di Livia,* compresa entro il seguente perimetro: partendo dall'incontro della via Flaminia con via Tiberina; il limite del vincolo segue via Tiberina, via Flaminia Nuova fino al viale di Monte Oliviero, indi via Flaminia Vecchia fino all'incontro con via Tiberina.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 marzo 1968

p. *Il Ministro:* CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma

Verbale n. 44

Oggi, sabato 8 giugno 1963, presso la soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza S. Ignazio 152, Roma, si è riunita la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) ROMA - Via Flaminia - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

(*Omissis*).

propone all'unanimità di far soggiacere a vincolo, a norma dell'art. 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone del comune di Roma lungo la via Flaminia, come segue:

a) *Via Flaminia Nuova - lato destro uscendo da Roma.* La zona compresa tra la via Flaminia Nuova, la via dei Due Ponti, il fosso dell'Acquatraversa, la via Flaminia sino all'incrocio con la via Flaminia Nuova.

b) *Zona di Tor di Quinto,* racchiusa tra la via Flaminia, la via di S. Leucio, il viale di Tor di Quinto e la via della Stazione di Tor di Quinto.

c) *Via Flaminia Nuova - lato sinistro uscendo da Roma.* Da via dell'Inviolatella ed il fosso dell'Acquatraversa una striscia a monte della Flaminia di ml. 200 (duecento) sino a villa Molinario; indi il vincolo comprende l'intera villa Molinario fino a via di Grottarossa e da questa via una fascia di ml. 500 (cinquecento) sino all'Anulare; quindi una fascia di ml. 200 (duecento) da via Bellagio fino a via Baccano.

d) *Zona di Prima Porta,* compresa tra via Flaminia, via della stazione di Prima Porta sino alla ferrovia, via della Giustiniana fino alla Flaminia.

e) *Zona Saxa Rubra - Villa di Livia,* compresa entro il seguente perimetro, partendo dall'incontro della via Flaminia con via Tiberina; il limite del vincolo segue via Tiberina, via Flaminia Nuova fino al viale di Monte Oliviero, indi via Flaminia Vecchia fino all'incontro con via Tiberina.

(*Omissis*).

(3194)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1968.

Classificazione tra le provinciali di un strada in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 57/9 del 10 aprile 1967, con il quale la provincia di Chieti ha deliberato:

1) di esprimere parere favorevole alla provincializzazione del tratto di strada comunale « Ripa - presso la Chiesa San Rocco - Cimitero (masseria Ambrosini) » che dovrà sostituire la parte iniziale della strada Arenile - Santo Stefano - strada statale n. 263, provincializzata con decreto ministeriale 30 giugno 1964;

2) di disporre la consegna al comune di Ripateatina del tratto di strada che verrà dismesso a seguito della provincializzazione della strada comunale anzidetta, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 126;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 1842 del 12 dicembre 1967;

Ritenuto che per il tratto dismesso non occorre formale provvedimento dovendosi applicare il citato art. 6;

Ritenuto che la richiesta provincializzazione può essere accolta;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto stradale Ripa - presso la chiesa di San Rocco - Cimitero - masseria Ambrosini è classificato provinciale, quale parte iniziale della strada provinciale Ripa Teatina - strada statale n. 263.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

(3238)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1968.

Classificazione tra le provinciali di sette strade in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le deliberazioni in data 11 novembre 1959, n. 28 e 11 aprile 1960, n. 10, con le quali l'amministrazione provinciale di Cosenza ha, fra l'altro, espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali di un gruppo di n. 34 strade;

Visto il voto n. 106 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 16 gennaio 1968, con il quale il detto consesso ha espresso il parere che delle n. 34 strade anzidette siano provincializzabili ai termini dell'art. 4 della legge n. 126 le seguenti 7:

1) dalla strada statale n. 106 presso Trebisacce per Albidona ad Alessandria del Carreto, di km. 31 + 813;

2) di San Vito di Acri, dalla frazione San Vito di Acri alla Acri-San Giacomo, di km. 3 + 500;

3) Marano-Rende, di km. 3 + 500;

4) Paterno-Monte Serratore, dall'abitato di Paterno alla Potame Scannella, di km. 7 + 600;

5) Valcarizzo Albanese-San Giorgio Albanese, di km. 5 + 904;

6) di Montegiordano all'Oriolo-Nocara, di chilometri 7 + 500;

7) dal bivio delle strade statali n. 92 e n. 105 al torrente Raganello con la diramazione per « Terzeria » alla strada statale n. 106, di km. 9 + 700;

Ritenuto che le suddette strade, della lunghezza complessiva di km. 69 + 517, possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge numero 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse, della lunghezza complessiva di km. 69 + 517, sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

(3243)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 936, e modificato con successivi provvedimenti;

Visto il proprio decreto del 3 agosto 1967, concernente la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale dell'ente;

Considerato che, avendo il consigliere d'amministrazione dott. Costantino Parisi assunto la carica di vice direttore generale dell'ENALC, si rende necessario procedere alla sua sostituzione in seno al consiglio di amministrazione;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Antonio Ferrucci è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, in qualità di esperto ed in sostituzione del dott. Costantino Parisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

(3443)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 aprile 1968.

Proroga della gestione commissariale del comune di Ginosa.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 29 gennaio successivo, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ginosa per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto, e nominato commissario straordinario al comune il vice direttore di ragioneria rag. Achille Fabrizio.

Il commissario straordinario, per la paralisi funzionale dei normali organi dell'amministrazione comunale disciolta, protrattasi per lungo tempo, ha dovuto affrontare gravi e complessi problemi che è stato necessario porre sul piano di concreta realizzazione, provvedendo oltre che alla impostazione ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967, al cui adempimento il consiglio comunale non aveva ancora ottemperato per la presenza di gravi dissensi in seno alla maggioranza consiliare, all'approntamento del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, all'adozione di un complesso di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi inerenti al riassetto della finanza comunale, al riordinamento degli uffici e del personale municipale, alla esecuzione di lavori pubblici ed alla impostazione di nuove opere.

I risultati di tale azione, dalla quale ritrarranno indiscutibile vantaggio il comune e notevole contributo le condizioni della popolazione, sarebbero compromesse ed in parte annullati ove, allo scadere del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Dalle suesposte considerazioni emerge la necessità di prorogare la gestione straordinaria in atto presso il comune di Ginosa ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, con la conferma al vice direttore di ragioneria rag. Achille Fabrizio dei poteri di cui al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica.

A ciò si è provveduto con il decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Taranto, addì 8 aprile 1968

Il prefetto: CORRERA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 29 successivo, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ginosa e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto comune il rag. Achille Fabrizio, vice direttore di ragioneria di questa prefettura;

Considerato che il 10 c. m. verrà a scadere il termine di durata della gestione straordinaria previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga prorogata di altri tre mesi per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto e di cui costituisce parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Ginosa è prorogata di tre mesi.

All'attuale commissario straordinario rag. Achille Fabrizio sono confermati per il suddetto periodo di tempo i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1968.

Taranto, addì 8 aprile 1968

Il prefetto: CORRERA

(3671)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1968, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal dott. Andrea Montalbano avverso la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 31 marzo 1965 di non attribuzione della qualifica di merito distinto nello scrutinio speciale per la promozione a magistrato di corte di cassazione, è dichiarato inammissibile.

(3357)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Bari-Palese

Deposito delle mappe ai sensi dell'art. 715-ter *della legge* 4 *febbraio* 1963, *n.* 58

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Bari della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Bari-Palese con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120), da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda, e al decreto ministeriale 24 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 284 in data 14 novembre 1967.

(3598)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % - 1967-1987 »

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % - 1967-1987 » (1ª e 2ª tranche) che il 20 maggio 1968, alle ore 10,30, presso la direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - in Roma, piazza della Croce Rossa n. 1, sarà effettuata pubblicamente l'estrazione a sorte delle quattro serie di obbligazioni da rimborsare il 1° luglio 1968.

(3673)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana del Trebbia, con sede in Piacenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 75766 in data 28 febbraio 1968, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana del Trebbia, con sede in Piacenza, deliberato dal commissario ministeriale del consorzio suddetto in data 29 novembre 1967.

(3356)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 883-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 883-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Cavanna Alfredo, con sede in Valenza Po (Alessandria), via Cavour n. 27.

(3218)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 771-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 771-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Boccalatte & Repossi, con sede in Valenza Po (Alessandria), via Alessandria n. 37.

(3219)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1424-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1424-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Dispenza & Bessero Belti, con sede in Valenza Po (Alessandria), via Pellizzari n. 2.

(3220)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1392-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1392-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Ceva Giovanni & C., con sede in Valenza Po (Alessandria), via Cairoli n. 7.

(3221)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Saronno

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1968, n. 121, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Saronno.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3373)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due appezzamenti di terreno alluvionale in sponda sinistra del torrente Samoggia, del comune di Savigno.

Con decreto 22 gennaio 1968, n. 81 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due appezzamenti di terreno alluvionale posti in sponda sinistra del torrente Samoggia, in località Molino Giuliano segnato nel catasto del comune di Savigno (Bologna) al foglio n. 9, mappale 282 (mq. 3404) e 283 (mq. 1696) di complessivi mq. 5100 ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 ottobre 1962, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3374)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Napoli n. 142238 del 23 gennaio 1968, l'Università di Napoli è stata autorizzata ad accettare un legato costituito da libri e fotografie di monumenti antichi del valore di L. 13.348.400, disposto in suo favore dal defunto professore Domenico Mustilli, allo scopo di incrementare il patrimonio bibliografico dell'Istituto di archeologia della facoltà di lettere.

(3334)

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del Prefetto di Pavia n. 8458 dell'8 marzo 1968, l'Università di Pavia è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.500.000 costituita da n. 6 obbligazioni 6% Ferrovie dello Stato, disposta in suo favore dalla signora Ernestina Aurora di Pavia, per l'istituzione di una borsa annuale intitolata « Guerrino Manidi ».

(3335)

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 7388 del 9 marzo 1968, l'Università di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 500.000, disposta in suo favore dalla signora Caterina Milana, allo scopo di integrare il capitale della borsa di studio annuale « Caterina Milana ».

(3333)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società operaia di mutuo soccorso di Meta (Napoli)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 marzo 1968, la Società operaia di mutuo soccorso di Meta, costituita il 12 giugno 1903 e giuridicamente riconosciuta con decreto del tribunale di Napoli il 3 luglio 1903, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 27 del codice civile.

(3159)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

Corso dei cambi del 18 aprile 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,73	624,80	624,82	624,81	624,80	—	624,78	624,81	624,73	624,80
$ Can.	578,60	578,60	578,80	578,75	578,10	—	578,60	578,75	578,60	578,70
Fr. Sv.	143,78	143,94	143,90	143,94	143,90	—	143,93	143,94	143,88	143,90
Kr. D.	83,87	83,88	83,90	83,845	83,80	—	83,845	83,845	83,87	83,87
Kr. N.	87,48	87,48	87,48	87,485	87,40	—	87,475	87,485	87,48	87,50
Kr. Sv.	120,82	120,81	120,85	120,80	120,80	—	120,80	120,80	120,82	120,83
Fol.	172,52	172,62	172,66	172,615	172,50	—	172,62	172,615	172,52	172,60
Fr. B.	12,56	12,554	12,5610	12,555	12,55	—	12,553	12,555	12,56	12,57
Franco francese	126,84	126,86	126,82	126,865	126,70	—	126,845	126,865	126,84	126,88
Lst.	1501,65	1501,05	1501,30	1501,05	1500,75	—	1501 —	1501,05	1501,65	1501 —
Dm. occ.	156,79	156,79	156,80	156,805	156,70	—	156,805	156,805	156,79	156,82
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,1925	24,19125	24,17	—	24,189	24,19125	24,19	24,19
Escudo Port.	21,82	21,84	21,88	21,85	21,80	—	21,85	21,85	21,82	21,82
Peseta Sp.	8,97	8,97	8,97	8,97	8,90	—	8,97	8,97	8,97	8,97

Media dei titoli del 18 aprile 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,65
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 aprile 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,795
1 Dollaro canadese	578,675
1 Franco svizzero	143,935
1 Corona danese	83,845
1 Corona norvegese	87,48
1 Corona svedese	120,80
1 Fiorino olandese	172,617
1 Franco belga	12,554
1 Franco francese	126,855
1 Lira sterlina	1501,025
1 Marco germanico	156,805
1 Scellino austriaco	24,19
1 Escudo Port.	21,85
1 Peseta Sp.	8,97

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorsi speciali per le qualifiche di aiuto applicato, aiuto applicato stenodattilografo e inserviente, riservati a coloro che alla data del 30 giugno 1966, prestavano servizio nelle ferrovie dello Stato con mansioni di dattilografo o alle macchine perforatrici-verificatrici.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modifiche;

Visto l'art. 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, recante modifiche al ripetuto stato giuridico e l'art. 33 della legge 27 luglio 1967, n. 668, contenente disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./200575 in data 24 novembre 1967;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 40 del 22 dicembre 1967;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi speciali per le qualifiche di aiuto applicato, aiuto applicato stenodattilografo e inserviente, riservati a coloro che alla data del 30 giugno 1966, stabilita dall'art. 33 della legge 668-1967 citata nelle premesse, prestavano la loro opera a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in mansioni di dattilografia o alle macchine perforatrici-verificatrici e che alla stessa data avevano maturato, nell'ultimo triennio, almeno 360 giornate di effettiva utilizzazione anche in modo saltuario.

Art. 2.

I candidati risultati idonei saranno inquadrati a ruolo nella qualifica per cui hanno concorso, entro il limite dei posti disponibili al termine delle procedure concorsuali. Coloro che risultassero classificati oltre detto limite, verranno gradualmente inquadrati al formarsi di nuove disponibilità, sino ad esaurimento delle graduatorie.

Art. 3.

Ai concorrenti che saranno inquadrati a ruolo verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica di inquadramento, in base alle norme in vigore.

Art. 4.

Il personale di cui l'art. 1, che non possiede i requisiti speciali ivi indicati, o che, pur possedendoli, non si sottopone ad alcuno dei concorsi previsti dal presente decreto, o non li supera, è immediatamente esonerato da ogni incarico. Saranno esonerati altresì coloro che, non risulteranno in possesso dei requisiti generali per l'immissione in impiego di ruolo.

Art. 5.

Sono approvati gli allegati « avvisi-programma » contenenti le norme per lo svolgimento dei concorsi speciali di cui l'art. 1.

Roma, addì 22 dicembre 1967

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1968
Registro n. 52 bilancio Trasporti, foglio n. 37

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO SPECIALE

In conformità all'art. 33 della legge 27 luglio 1967, n. 668, è indetto un concorso speciale, per esami e per titoli, per la qualifica di aiuto applicato, riservato a coloro che alla data del 30 giugno 1966, prestavano la loro opera a favore della Azienda in mansioni di dattilografia o alle macchine perforatrici-verificatrici e che nell'ultimo triennio precedente tale data l'abbiano prestata, anche se in modo saltuario, per almeno 360 giorni.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti della licenza — rilasciata da scuola italiana, anche a l'estero, governativa o pareggiata — di scuola media o di altro titolo equipollente.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta — sulla prescritta carta bollata — in conformità al modello allegato *A*, dovrà essere trasmessa in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi - Roma: piazza della Croce Rossa) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i candidati che prestino attualmente la propria opera presso l'Azienda è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'impianto.

In detta domanda i candidati dovranno dichiarare:

il cognome e il nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

gli estremi del titolo di studio di cui al punto 1;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda delle ferrovie dello Stato) e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

gli impianti ferroviari che li hanno utilizzati;

il proprio indirizzo: l'Azienda delle ferrovie dello Stato, che ovviamente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, non è neanche responsabile per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I candidati stessi sono tenuti ad indicare nella domanda in quale delle due parti del programma previste dall'allegato *B* al presente bando (dattilografia ovvero macchine perforatrici verificatrici) intendano sostenere le prove obbligatorie.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco) o di stenografia debbono indicarlo nella domanda. Tuttavia delle richieste di esami facoltativi sarà tenuto conto anche se fatte con istanze separate, ma soltanto se queste perverranno entro il termine perentorio stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. — *Limiti di età*

Il candidato non deve aver oltrepassato, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, l'età di 62 anni, prevista dalla legge 26 marzo 1958, n. 425, per il collocamento a riposo del personale degli uffici.

4. — *Possesso dei requisiti*

Ferma restando la condizione delle prescritte 360 giornate di prestazioni e dell'utilizzazione al 30 giugno 1966, il possesso degli altri requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, nonchè di quelli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenze nella graduatoria a parità di punti o a riserva di posti, va riferito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al primo comma del precedente punto **2.**

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici*

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonchè requisiti fisici, necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di aiuto applicato.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti dovranno inoltre possedere i requisiti fisici speciali stabiliti nella tabella relativa alle visite per revisione (gruppo 5°), allegata al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12.

L'accertamento dei requisiti fisici verrà effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda all'atto dell'assunzione degli interessati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato ai concorrenti a mezzo mod. San. 6; in caso di inidoneità, gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice e gli eventuali membri aggiunti.

I relativi provvedimenti verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame*
Comunicazioni e documenti di identità

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avranno luogo le prove obbligatorie, data e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Gli interessati stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, patente automobilistica, passaporto o porto d'armi;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in due prove di dattilografia ovvero in due prove alle macchine perforatrici, a scelta del candidato, come dal programma di cui l'allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che in ciascuna delle prove obbligatorie avranno riportato una votazione non inferiore a sei decimi.

Sono consentiti altresì esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese e tedesca) nonchè di stenografia, come dal programma di cui pure al citato allegato *B*.

Per ciascun esame facolativo di lingua estera la commissione disporrà di un massimo di punti 0,50 per la traduzione e di punti 0,50 per la conversazione. Per l'esame di stenografia la commissione stessa disporrà complessivamente di un massimo di punti 1.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà dei punti previsti per ciascuna prova (scritta, orale o pratica).

Agli esami facoltativi saranno sottoposti solamente i concorrenti riusciti idonei alle prove obbligatorie.

10. — *Prescrizione per gli esami*

Durante lo svolgimento delle prove d'esame è vietato ai concorrenti sia di conferire tra loro, sia di scambiarsi carte, pena l'esclusione dal concorso.

I lavori scritti debbono essere eseguiti su carta timbrata e fornita dall'Azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per l'anonimia.

Il candidato, alla fine della prova, nel riconsegnare i fogli ricevuti all'incaricato della commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento, ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio che viene ricoperto dal suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, pena l'annullamento delle prove.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro. Anche se dichiarino di ritirarsi dal concorso, debbono ugualmente attendere che sia trascorso il periodo di tempo concesso per la prova.

11. — *Titoli di merito - Preferenze*
Riserva posti e graduatoria

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a riserva di posti.

Per i titoli di merito, la commissione disporrà complessivamente di:

A) 2 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,005 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino al 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto e igiene, a meno che quest'ultima voce non sia abbinata alle scienze; dovrà invece considerarsi utile la votazione riportata per la musica anche se sia eventualmente abbinata al canto corale.

B) 3 punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

a) punti 0,10 per ogni diploma di istituto di istruzione di 2° grado;

b) punti 0,30 o punti 0,15 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi ferroviari o di altra amministrazione statale rispettivamente per qualifiche del personale di concetto e equiparate ovvero del personale esecutivo degli uffici e equiparate;

c) punti 0,10 per ogni periodo di 15 giorni di servizio, espletato in mansioni di dattilografia o alle macchine perforatrici-verificatrici, oltre quello prescritto per l'ammissione al concorso. Non si terrà conto dei periodi inferiori a 15 giorni.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando i voti riportati nelle prove obbligatorie, quelli eventualmente ottenuti nelle prove facoltative, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei criteri di preferenza, di cui l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche.

I candidati compresi nella graduatoria di merito saranno inquadrati a ruolo nel limite dei posti disponibili nella qualifica di aiuto applicato alla data di approvazione della graduatoria stessa.

Qualora alla predetta data tali posti non sussistano o non siano sufficienti per sistemare tutti gli interessati, le sistemazioni non effettuate alla data stessa verranno disposte gradualmente della graduatoria.

I posti man mano disponibili saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle riserve istituite da leggi speciali nonchè dall'art. 12 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

12. — *Presentazione dei documenti*

Gli assumendi saranno invitati a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto (vedasi il punto 1);
b) certificato penale del casellario giudiziale;
c) estratto dell'atto di nascita;
d) certificato di cittadinanza italiana;
e) certificato di godimento dei diritti politici.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto il titolo di studio ai fini del punto 11 sono esentati dal presentarlo di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli orfani di guerra, per servizio, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

13. — *Inquadramento a ruolo e decadenza dal diritto all'impiego*

Gli assumendi aventi titolo all'assunzione — purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo — saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere, con esito positivo, il prescritto periodo di prova.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego e il fatto di essere riusciti idonei nel concorso di cui trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura ai fini di un'eventuale ulteriore utilizzazione presso l'Azienda nella posizione in cui si trovano all'atto della partecipazione al presente concorso, posizione che verrà a cessare dal momento della nomina nel personale in prova.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva immissione in servizio di prova.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda, decadono dal diritto all'impiego.

Il personale inquadrato a ruolo viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di età di cui alla tabella (allegato n. 15), annessa alla legge 26 marzo 1958, n. 425. Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'art. 21 del citato testo unico, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

Il personale inquadrato a ruolo che alla data del 30 giugno 1966 abbia superato il 50° anno di età, anzichè essere iscritto al Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario, di cui al citato testo unico, è assicurato per l'invalidità, vecchiaia e superstiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale in base al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO 4

(Su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Piazza della Croce Rossa. — ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il . . . . a . . . . (provincia di . . . .), presa conoscenza dell'avviso-programma in data . . . . per il concorso riservato per la qualifica di aiuto applicato, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma (2).

Aggiunge che intende sostenere le prove obbligatorie nel programma di . . . . (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . (indicare la specie) conseguito presso la scuola . . . . (indicare quale e se statale, parificata o legalmente riconosciuta) in data . . . .;

di non aver mai prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni (4);

di aver prestato la propria opera a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per conto del . . . . (indicare l'impianto o gli impianti).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta all'indirizzo sotto indicato, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

(Data) . . . .

Firma . . . .
(da autenticare come previsto al punto 2 dell'avviso-programma)

Indirizzo . . . .

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello; le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(2) Chi vorrà assoggettarsi a una o più prove facoltative dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta specificando quelle prescelte.

(3) L'interessato è tenuto ad indicare in quale dei due programmi previsti all'allegato *B* del presente bando intenda sostenere le prove obbligatorie, e cioè se dattilografia ovvero macchine perforatrici-verificatrici.

(4) In caso diverso, specificare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE OBBLIGATORIE

I.

Due prove di dattilografia, consistenti:

1) nella copiatura a macchina di un brano scelto dalla commissione, per la durata di cinque minuti e complessive 900 battute;

2) nella impostazione e trascrizione a macchina di un prospetto contenente dati numerici, nel tempo massimo di 45 minuti.

Oppure:

II.

Due prove alle macchine perforatrici-verificatrici, consistenti:

1) in una prova di perforazione di schede meccanografiche sulla base di elaborato contenente dati numerici da perforare su quarantatre colonne di ciascuna scheda, per la durata di un'ora, alla velocità minima di n. 7482 fori-ora;

2) in una prova di verifica di schede meccanografiche perforate contenenti, ciascuna, quarantatre perforazioni, per la durata di un'ora, alla velocità minima di n. 8213 fori-ora.

PROVE FACOLTATIVE

1. *Lingue estere* (francese, inglese, tedesco):

a) traduzione per iscritto e senza dizionario di un brano redatto in lingua italiana;

b) conversazione.

2. *Stenografia*:

Stenoscrizione di un brano corrente di lingua italiana alla velocità graduale e commerciale di 70 parole al minuto per complessivi 5 minuti. Sua trascrizione nel tempo massimo di 60 minuti.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO SPECIALE

In conformità all'art. 33 della legge 27 luglio 1967, n. 668, è indetto un concorso speciale, per esami e per titoli, per la qualifica di aiuto applicato stenodattilografo, riservato a coloro che alla data del 30 giugno 1966, prestavano la loro opera a favore dell'Azienda in mansioni di dattilografia o alle macchine perforatrici-verificatrici e che nell'ultimo triennio precedente tale data l'abbiano prestata, anche se in modo saltuario, per almeno 360 giorni.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti della licenza — rilasciata da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata — di scuola media o di altro titolo equipollente.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta — sulla prescritta carta bollata — in conformità al modello allegato *A*, dovrà essere trasmessa in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale Concorsi - Roma; piazza della Croce Rossa) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i candidati che prestino attualmente la propria opera presso l'Azienda è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'impianto.

In detta domanda i candidati dovranno dichiarare:

il cognome e il nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

gli estremi del titolo di studio di cui al punto 1;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda delle ferrovie dello Stato) e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

gli impianti ferroviari che li hanno utilizzati;

il proprio indirizzo: l'Azienda delle ferrovie dello Stato, che ovviamente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, non è neanche responsabile per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco) o alle macchine perforatrici-verificatrici debbono indicarlo nella domanda. Tuttavia delle richieste di esami facoltativi sarà tenuto conto anche se fatte con istanze separate, ma soltanto se queste perverranno entro il termine perentorio stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. — *Limiti di età*

Il candidato non deve aver oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, l'età di 62 anni, prevista dalla legge 26 marzo 1958, n. 425 per il collocamento a riposo del personale degli uffici.

4. — *Possesso dei requisiti*

Ferma restando la condizione delle prescritte 360 giornate di prestazioni e dell'utilizzazione al 30 giugno 1966, il possesso degli altri requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, nonchè di quelli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenze nella graduatoria a parità di punti o a riserva di posti, va riferito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al primo comma del precedente punto 2.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici*

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonchè i requisiti fisici necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di aiuto applicato stenodattilografo.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti dovranno inoltre possedere i requisiti fisici speciali stabiliti nella tabella relativa alle visite per revisione (gruppo 4°), allegato al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12.

L'accertamento dei requisiti fisici verrà effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda, all'atto dell'assunzione degli interessati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato ai concorrenti a mezzo mod. San. 6; in caso di inidoneità, gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice e gli eventuali membri aggiunti.

I relativi provvedimenti verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame*
Comunicazioni e documenti di identità

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avranno luogo le prove obbligatorie, data e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Gli interessati stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, patente automobilistica, passaporto o porto d'armi;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in una prova di stenografia e in una prova di dattilografia, come dal programma di cui l'allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che in ciascuna delle prove obbligatorie avranno riportato una votazione non inferiore a sei decimi.

Sono consentiti altresì esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese e tedesca) nonchè alle macchine perforatrici-verificatrici, come dal programma di cui pure al citato allegato *B*.

Per ciascun esame facoltativo di lingua estera la commissione disporrà di un massimo di punti 0,50 per la prova di traduzione e di punti 0,50 per la conversazione nonchè di punti 0,50 per ciascuna delle prove alle macchine perforatrici-verificatrici.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà dei punti previsti per ciascuna prova (scritta, orale e pratica).

Agli esami facoltativi saranno sottoposti solamente i concorrenti riusciti idonei alle prove obbligatorie.

10. — *Prescrizione per gli esami*

Durante lo svolgimento delle prove d'esame è vietato ai concorrenti sia di conferire tra loro sia di scambiarsi carte, pena l'esclusione dal concorso.

I lavori scritti debbono essere eseguiti su carta timbrata e fornita dall'Azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per l'anonimia.

Il candidato, alla fine della prova, nel riconsegnare i fogli ricevuti all'incaricato della commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento, ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio che viene ricoperto del suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, pena l'annullamento delle prove.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro. Anche se dichiarino di ritirarsi dal concorso, debbono ugualmente attendere che sia trascorso il periodo di tempo concesso per la prova.

11. — *Titoli di merito Preferenze*
Riserva posti e graduatoria

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a riserva di posti.

Per i titoli di merito, la commissione disporrà complessivamente di:

A) 2 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,005 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino al 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto e igiene, a meno che quest'ultima voce non sia abbinata alle scienze; dovrà invece considerarsi utile la votazione riportata per la musica anche se sia eventualmente abbinata al canto corale.

B) 3 punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

a) punti 0,10 per ogni diploma di istituto di istruzione di 2° grado;

b) punti 0,30 o punti 0,15 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi ferroviari o di altra amministrazione statale rispettivamente per qualifiche del personale di concetto e equiparate ovvero del personale esecutivo degli uffici e equiparate;

c) punti 0,10 per ogni periodo di 15 giorni di servizio, espletato in mansioni di dattilografia o alle macchine perforatrici-verificatrici, oltre quello prescritto per l'ammissione al concorso. Non si terrà conto dei periodi inferiori a 15 giorni.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando i voti riportati nelle prove obbligatorie, quelli eventualmente ottenuti nelle prove facoltative, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e — in caso di parita di votazione complessiva — sulla base dei criteri di preferenza, di cui l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

I candidati compresi nella graduatoria di merito saranno inquadrati a ruolo nel limite dei posti disponibili nella qualifica di aiuto applicato stenodattilografo alla data di approvazione della graduatoria stessa.

Qualora alla predetta data tali posti non sussistano, o non siano sufficienti per sistemare tutti gli interessati, le sistemazioni non effettuate alla data stessa, verranno disposte gradualmente, al formarsi di nuove disponibilità, fino a esaurimento della graduatoria.

I posti man mano disponibili saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle riserve istituite da leggi speciali nonchè dall'art. 12 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

12. — *Presentazione dei documenti*

Gli assumendi saranno invitati a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto (vedasi il punto 1);

b) certificato penale del casellario giudiziale;

c) estratto dell'atto di nascita;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dello invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto il titolo di studio ai fini del punto 11 sono esonerati dal presentarlo di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli orfani di guerra, per servizio, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

13. — *Inquadramento a ruolo*
Decadenza dal diritto all'impiego

Gli assumendi aventi titolo all'assunzione purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego e il fatto di essere riusciti idonei nel concorso di cui trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura ai fini di un'eventuale ulteriore utilizzazione presso l'Azienda nella posizione in cui si trovano all'atto della partecipazione al presente concorso.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva immissione in servizio di prova.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda, decadono dal diritto all'impiego.

Il personale inquadrato a ruolo viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di età di cui alla tabella (allegato n. 15), annessa alla legge 26 marzo 1958, n. 425. Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'art. 21 del citato testo unico, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

Il personale inquadrato a ruolo che alla data del 30 giugno 1966 abbia superato il 50° anno di età, anzichè essere iscritto al Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario, di cui al citato testo unico, è assicurato per l'invalidità, vecchiaia e superstiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale in base al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO *A*

(Su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Piazza della Croce Rossa - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il . . . . . a . . (provincia di . . .), presa conoscenza dell'avviso-programma in data . per il concorso riservato per la qualifica di aiuto applicato stenodattilografo, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma (2).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . . (indicare la specie) conseguito presso la scuola . (indicare quale e se statale, parificata o legalmente riconosciuta) in data .

di non aver mai prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni (3);

di aver prestato la propria opera a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per conto del . . . (indicare l'impianto o gli impianti).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta all'indirizzo sotto indicato, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

(data) . . . .

Firma
(da autenticare come previsto al punto 2 dell'avviso-programma)

Indirizzo . . . .

---

(1) *Scrivere a macchine o a stampatello; le donne coniugate* debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(2) Chi vorrà assoggettarsi a una o più prove facoltative dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, specificando quelle prescelte.

(3) In caso diverso, specificare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE OBBLIGATORIE

1. Stenoscrizione di un brano corrente in lingua italiana alla velocità graduale e commerciale di settanta parole al minuto per la durata di cinque minuti. Sua trascrizione nel tempo massimo di 60 minuti.

2. Copiatura a macchina di un brano comprendente un prospetto numerico, nel tempo massimo di trenta minuti.

PROVE FACOLTATIVE

1. *Lingue estere* (francese, inglese, tedesco):

a) traduzione per iscritto e senza dizionario di un brano redatto in lingua italiana;

b) conversazione.

2. *Due prove alle macchine perforatrici-verificatrici*:

1. Perforazione di schede meccanografiche sulla base di elaborato contenente dati numerici da perforare su quarantatre colonne di ciascuna scheda, per la durata di un'ora, alla velocità minima di n. 7482 fori-ora;

2. Verifica di schede meccanografiche perforate contenenti, ciascuna quarantatre perforazioni, per la durata di un'ora, alla velocità minima di 8213 fori-ora.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO SPECIALE

In conformità all'art. 33 della legge 27 luglio 1967, n. 668, è indetto un concorso speciale, per esami e per titoli, per la qualifica di inserviente, riservato a coloro che alla data del 30 giugno 1966, prestavano la loro opera a favore dell'Azienda in mansioni di dattilografia o alle macchine perforatrici-verificatrici, e che nell'ultimo triennio precedente tale data l'abbiano prestato, anche se in modo saltuario, per almeno 360 giorni.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti della licenza elementare (5ª classe), rilasciata da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta — sulla prescritta carta bollata — in conformità al modello allegato *A*, dovrà essere trasmessa in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi - Roma; piazza della Croce Rossa) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i candidati che prestino attualmente la propria opera presso l'Azienda è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'impianto.

In detta domanda i candidati dovranno dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

gli estremi del titolo di studio di cui al punto 1;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda delle ferrovie dello Stato) e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

gli impianti ferroviari che li hanno utilizzati;

il proprio indirizzo: l'Azienda delle ferrovie dello Stato, che ovviamente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, non è neanche responsabile per eventuali disguidi postali o telegrafici.

3. — *Limiti di età*

Il candidato non deve aver oltrepassato, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, l'età di 62 anni, prevista dalla legge 26 marzo 1958, n. 425, per il collocamento a riposo del personale degli uffici.

4. — *Possesso dei requisiti*

Ferma restando la condizione delle prescritte 360 giornate di prestazioni e dell'utilizzazione al 30 giugno 1966, il possesso degli altri requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, nonchè di quelli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenze nella graduatoria a parità di punti o a riserva di posti, va riferito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al primo comma del precedente punto 2.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici*

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonchè i requisiti fisici necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di inserviente.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti dovranno inoltre possedere i requisiti fisici speciali stabiliti nella tabella relativa alle visite per revisione (gruppo 5°), allegato al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12.

L'accertamento dei requisiti fisici verrà effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda, all'atto dell'assunzione degli interessati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato ai concorrenti a mezzo mod. San. 6; in caso di inidoneità, gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale (Concorsi) Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario della prova di esame*
Comunicazioni e documenti di identità

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avrà luogo la prova di esame, data e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Gli interessati stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, patente automobilistica, passaporto o porto d'armi;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prova di esame*

L'esame consisterà in una prova scritta (dettato) di lingua italiana.

Per tale prova la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova stessa avranno riportato una votazione non inferiore a sei punti.

10. — *Prescrizione per gli esami*

Durante il dettato è vietato ai concorrenti di conferire tra loro, pena l'esclusione dal concorso.

Il lavoro deve essere eseguito su carta timbrata e fornita dall'Azienda. Il foglio consegnato è munito di talloncino gommato non trasparente per l'anonimia.

Il candidato, alla fine della prova, nel riconsegnare il foglio ricevuto all'incaricato della commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento, ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio che viene ricoperto dal suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti del foglio, pena l'annullamento delle prove.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro. Anche se dichiarino di ritirarsi dal concorso, debbono ugualmente attendere che sia ultimata la prova.

11. — *Titoli di merito Preferenze*
Riserva posti e graduatoria

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno luogo a riserva di posti.

Per i titoli di merito, la commissione disporrà complessivamente di:

A) 2 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficente 0,005 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino al 10. Nei titoli di studio nei quali non figura la votazione in decimi, ma il giudizio di qualificazione, il punteggio di cui sopra dovrà essere assegnato considerando il « sufficiente » pari a 6/10, il « buono » a 7/10 e il « lodevole » a 8/10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto e igiene, a meno che quest'ultima voce non sia abbinata alle scienze; dovrà invece considerarsi utile la votazione riportata per la musica anche se sia eventualmente abbinata al canto corale.

B) 3 punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

a) punti 0,10 per ogni diploma di scuola media o equipollente o titolo superiore;

b) punti 0,30 o punti 0,15 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi ferroviari o di altra amministrazione statale rispettivamente per qualifiche superiori o equiparate a quella di inserviente.

c) punti 0,10 per ogni periodo di 15 giorni di servizio, espletato in mansioni di dattilografia o alle macchine perforatrici-verificatrici, oltre quello prescritto per l'ammissione al concorso. Non si terrà conto dei periodi inferiori a 15 giorni.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando i voti riportati nella prova d'esame e l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei criteri di preferenza, di cui l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

I candidati compresi nella graduatoria di merito saranno inquadrati a ruolo nel limite dei posti disponibili nella qualifica di inserviente alla data di approvazione della graduatoria stessa.

Qualora alla predetta data tali posti non sussistano o non siano sufficienti per sistemare tutti gli interessati, le sistemazioni non effettuate alla data stessa verranno disposte gradualmente, al formarsi di nuove disponibilità, fino a esaurimento della graduatoria.

I posti man mano disponibili saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle riserve istituite da leggi speciali nonchè dall'art. 12 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

12. — *Presentazione dei documenti*

Gli assumendi saranno invitati a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto (vedasi il punto 1);

b) certificato penale del casellario giudiziale;

c) estratto dell'atto di nascita;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), ed *e*), del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto il titolo di studio ai fini del punto 11 sono esentati dal presentarlo di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli orfani di guerra, per servizio, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

13 — *Inquadramento a ruolo e decadenza dal diritto all'impiego*

Gli assumendi aventi titolo all'assunzione — purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo — saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere, con esito positivo, il prescritto periodo di prova.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego e il fatto di essere riusciti idonei nel concorso di cui trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura ai fini di un'eventuale ulteriore utilizzazione presso l'Azienda nella posizione in cui si trovano all'atto della partecipazione al presente concorso.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva immissione in servizio di prova.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda, decadono dal diritto all'impiego.

Il personale inquadrato a ruolo, viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di età di cui alla tabella (allegato 15), annessa alla legge 26 marzo 1958, n. 425. Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'art. 21 del citato testo unico, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

Il personale inquadrato a ruolo che alla data del 30 giugno 1966, abbia superato il 50° anno di età, anzichè essere iscritto al fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario di cui al citato testo unico, è assicurato per l'invalidità, vecchiaia e superstiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale in base al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATO *A*

(Su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Piazza della Croce Rossa — ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . nato il a . . (provincia . . . . . .), presa conoscenza dell'avviso-programma in data . per il concorso riservato per la qualifica di inserviente, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . (indicare la specie) conseguito presso la scuola . (indicare quale e se statale, parificata o legalmente riconosciuta) in data . .,

di non aver mai prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni (2);

di aver prestato la propria opera a favore dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per conto del (indicare l'impianto o gli impianti).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta all'indirizzo sotto indicato, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

(Data) . . . . .

Firma
(da autenticare come previsto al punto 2 dell'avviso-programma)
Indirizzo . . . .

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello; le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(2) In caso diverso specificare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta:

Dettato di lingua italiana.

(2380)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso per titoli a nove posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dell'ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1967, registro n. 10 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 78, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 27 settembre 1967, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a nove posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dell'ispettorato del lavoro, riservato a candidati che siano muniti di patente di guida per autoveicoli appartenenti alla categoria « C » ed abbiano compiuto gli studi di istruzione elementare;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a nove posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati che siano muniti di patente di guida per autoveicoli appartenenti alla categoria « C » ed abbiano compiuto gli studi di istruzione elementare, è composta come segue:

Presidente:

Bisci dott. Guido, ispettore generale del ruolo dell'ispettorato del lavoro;

Membri:

Orga dott. Luigi, ispettore capo del ruolo dell'ispettorato del lavoro;

Marconi dott. Mario, ispettore capo del ruolo dell'ispettorato del lavoro;

Pace dott. Antonio, ispettore capo del ruolo dell'ispettorato del lavoro;

Abete ing. Giovanni, ispettore capo del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Segretario:

Parziale dott. Livio, primo segretario del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1968

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1968
Registro n. 3 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 304

(3324)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Concorso ad un posto nella scuola di storia antica, annessa all'Istituto italiano per la storia antica

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107, che istituisce in Roma l'Istituto italiano per la storia antica, e la Scuola di storia antica a questa annessa;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1936, che approva il regolamento per la suddetta scuola;

Apre un concorso ad un posto in detta scuola, per la durata di tre anni (anni scolastici 1968-69/1970-71) riservato a professori di ruolo negli istituti medi di istruzione, i quali con pubblicazioni, titoli e documenti dimostrino preparazione nelle discipline storiche, concernenti l'età antica, con particolare riguardo ai fini che la scuola si propone.

Per l'assegnazione del posto si darà la preferenza al candidato che dimostrerà competenza particolare in epigrafia latina ed antichità romane al fine di poter più efficacemente collaborare allo schedario epigrafico e alla continuazione del Dizionario epigrafico di E. De Ruggiero, che sono i due principali lavori a cui la scuola attende.

Le domande e gli allegati debbono essere trasmessi dai concorrenti mediante plico raccomandato al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura. Non è ammessa la loro presentazione direttamente dagli interessati o da persona incaricata.

I plichi raccomandati debono pervenire al Ministero entro, e non oltre, il 31 maggio 1968, pena l'esclusione dal concorso, qualunque possa essere la data di spedizione degli stessi plichi.

Le domande e gli allegati verranno trasmessi dopo il 31 maggio 1968 al presidente dell'Istituto italiano per la storia antica. Apposita commissione giudicherà sul merito dei concorrenti nei modi previsti dall'art. 9 del citato decreto ministeriale 10 novembre 1936.

Alla domanda, redatta in carta da bollo da L. 400 e indirizzata al presidente dell'Istituto italiano per la storia antica, il concorrente deve allegare:

1) il certificato di laurea;

2) una dichiarazione rilasciata dal capo dell'Istituto in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la sua qualifica, il coefficiente di appartenenza, la data di nascita e infine che egli trovasi in attività di servizio;

3) una relazione in tre esemplari sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica ed amministrativa;

4) lavori a stampa o dattiloscritti o qualsiasi altro titolo o documento che egli ritenga utile presentare.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea, o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese o tedesco). E' in facoltà della commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tali requisiti.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, il vincitore sarà comandato presso la scuola; il servizio quivi prestato avrà valore a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di insegnamento e di servizio, salvo il disposto dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della scuola.

Roma, addì 11 marzo 1963

Il presidente dell'istituto: FERRABINO

(3723)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione artistica con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie scientifiche e tecnologiche negli istituti e nelle scuole d'arte.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 9 del 29 febbraio 1968, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 dicembre 1967, relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione artistica, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie scientifiche e tecnologiche negli istituti e nelle scuole d'arte, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1966.

(3253)

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a nove posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a nove posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1967 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 12 dicembre 1967, avranno luogo nei giorni 13, 14 e 15 maggio 1968 presso il liceo artistico, via di Ripetta n. 218 - Roma, con inizio alle ore 8,30.

(3672)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

Le prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 1° dicembre 1967, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 15, 16 e 17 luglio 1968, con inizio alle ore 8.

(3649)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 15 luglio 1965 « Concorsi per titoli, integrati da un colloquio, a posti di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 580) per l'istruzione artistica », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 19 ottobre 1965, alla lettera *C* dell'art. 12 deve leggersi: « I candidati al concorso di cui al n. 2 dell'art. 1 del presente decreto... » anzichè « I candidati al concorso di cui al n. 3 dell'art. 2 del presente decreto... ».

(3768)

MINISTERO DELLA DIFESA

Prova scritta del concorso per titoli ed esami per la nomina di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione.

Il giorno 6 maggio 1968, alle ore 8,30, avrà luogo presso il Comando scuole della motorizzazione Roma-Cecchignola, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 16 settembre 1967 per la nomina di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione.

(3597)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina in prova della vincitrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 9, settembre 1967, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 1° luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1967, registro n. 8 Sanità, foglio n. 123, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova la vincitrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1966.

(3167)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3692 in data 31 luglio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1966;

Visti i verbali resi dalla commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa e la graduatoria dei candidati;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni compiute dalla predetta commissione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso di cui in premessa e così formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Rossi Romeo	punti	65,807
2. Raffaini Enzo	»	65,051
3. Camorali Romano	»	63,881
4. Parisini Cornelio	»	63,543
5. Cerati Ezio	»	60,785
6. Cristiani Eugenio	»	59,650
7. Fajeti Gherardo	»	59,183
8. Raballo Gian Carlo	»	58,480
9. Benassi Giovanni	»	48,307

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, del medico provinciale e dei comuni interessati.

Parma, addì 29 marzo 1968

Il medico provinciale: SIGGIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3692 in data 31 luglio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto;

Esaminate le domande prodotte dai concorrenti con le indicazioni delle sedi per le quali hanno concorso in ordine di preferenza;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e della provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte a fianco di ciascun indicata, i seguenti candidati:

1) Rossi Romeo: seconda condotta del comune di Roccabianca *con sede in Fontanelle;*

2) Raffaini Enzo: condotta unica del comune di Fornovo Taro;

3) Camorali Romano: condotta unica del comune di Terenzo;

4) Cerati Ezio: condotta unica di Valmozzola;

5) Cristiani Eugenio: seconda condotta di Tornolo con sede in S. Maria del Taro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, del medico provinciale e dei comuni interessati.

Parma, addì 29 marzo 1968

(3265) *Il medico provinciale:* SIGGIA

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 1967, n. **14.**

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'Entrata, Tabella *A*, per l'esercizio finanziario 1967, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 35. — Quota delle entrate tributarie della Regione (art. 70 dello statuto speciale) (da L. 320.000.000 a L. 420.000.000) . . . . . L. 100.000.000

Cap. 145. — Quota regionale per l'esercizio di funzioni delegate in materia di opere pubbliche per la concessione di concorsi annui costanti (articolo 14 legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, 29 maggio 1964, n. 22, e legge in corso di approvazione) (vedi uscite cap. 624) (da L. 385.000.000 a L. 435.000.000) . . . . L. 50.000.000

Cap. 147. — Quota regionale per l'esercizio di funzioni delegate in materia di opere pubbliche per la concessione di contributi nella misura massima del 50 % della spesa riconosciuta ammissibile (leggi regionali 30 maggio 1951, n. 3, 1° luglio 1963, n. 17, e legge in corso di approvazione) (vedi uscite cap. 625) (da L. 30.000.000 a L. 80.000.000) . . . . L. 50.000.000

Cap. 201. — Mutuo da contrarre per il finanziamento della spesa necessaria per la costruzione della nuova sede dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri in Rovereto (leggi provinciali 11 giugno 1967, n. 5, e legge in corso di approvazione) (vedi uscite cap. 452) (da L. 100.000.000 a L. 250.000.000) . . . . . L. 150.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 350.000.000

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1967, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 452. — Categ. VIII Spesa per la progettazione e la costruzione della nuova sede dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri in Rovereto (art. 144-*E*, punto 1, legge comunale e provinciale) (vedi entrate cap. 201) (da L 100.000.000 a L 250.000.000)	L.	150.000.000
Cap. 552. — Categ. VIII Spesa per lavori di bitumatura, completamento, straordinaria manutenzione in appalto ed in economia, ivi compresa l'indennità di esproprio sulle strade provinciali, per la stampa di atti ufficiali, nonchè per la revisione dei prezzi di lavoro di qualunque natura, finanziati con fondi provinciali o assistiti da contributi o concorsi statali o regionali a sensi della legge 6 dicembre 1947, n. 1501, e legge 21 giugno 1964, n. 463 (da L. 600.000.000 a L. 700.000.000)	L.	100.000.000
Cap 624. — Categ. XIV Spesa per la concessione di concorsi annui costanti per l'esecuzione di opere pubbliche a favore degli enti locali, di società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati aventi finalità di pubblica utilità (leggi regionali 1° luglio 1963, n. 17, artt. 14 e 16 e 29 maggio 1964, n. 22 e legge in corso di approvazione) (vedi entrate cap. 145) (da L 385.000.000 a L 435.000.000)	L.	50.000.000
Cap 625. — Categ. XIV Spesa per la concessione di contributi nella misura massima del 50 % della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione di opere pubbliche a favore di comuni, amministrazioni separate, usi civici, vicinie, istituzioni di assistenza e beneficenza nonchè società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati aventi finalità di pubblica utilità (leggi regionali 30 maggio 1951, n. 3 e 1° luglio 1963, n. 17, artt. 14 e 17 nonchè legge in corso di approvazione) (vedi entrate cap. 147) (da L. 30.000.000 a L. 80.000.000)	L.	50.000.000
Totale variazioni in aumento .	L.	350.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE PROVINCIALE 10 febbraio 1968, n. 3.

Norme per la modifica di denominazione delle frazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 13 *febbraio* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella provincia di Trento la denominazione delle frazioni può essere modificata su domanda del comune interessato ovvero degli elettori residenti nella frazione.

Nel primo caso la domanda deve essere approvata dal consiglio comunale con apposita deliberazione, a maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

Nel secondo caso la domanda deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta degli elettori della frazione. Le firme debbono essere autenticate dal segretario comunale o da un notaio.

In entrambi i casi la domanda deve indicare la nuova denominazione proposta.

Art. 2.

Se la domanda viene dagli elettori, essa deve essere sottoposta al parere del consiglio comunale interessato. A tal fine la domanda, una volta sottoscritta dal numero richiesto di elettori, è depositata nella segreteria del comune e posta all'ordine del giorno del consiglio comunale non oltre due mesi dal deposito.

Art. 3.

Sulle domande di cui agli articoli precedenti, trasmesse dal comune, delibera la giunta provinciale.

Se la domanda è accolta, la nuova denominazione sarà fissata, in conformità alla proposta, con decreto del Presidente della giunta provinciale, da pubblicarsi sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Il mutamento della denominazione avrà effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione del decreto.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(3270)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.